

STATUTO  
DEL  
COMUNE DI LADISPOLI

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE  
E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I

Convenzioni e consorzi

Art. 69

Convenzioni

1. Il Consiglio, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti ed i reciproci obblighi e le garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni tra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e dei beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.

Art. 70

Consorzi

1. Per la gestione associativa di uno o più servizi il Consiglio può deliberare la costituzione di un consorzio con .altri comuni e, ove interessata, con la Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
  - a. la convenzione che disciplina i fini e la durata consorzio nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
  - b. lo statuto del consorzio.
1. Il Sindaco, od un suo delegato, fa parte dell'Assemblea consortile con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
2. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo sugli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando equiparati gli atti dell'assemblea a quelli del Consiglio e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

## Capo II

## ACCORDI DI PROGRAMMA

## Art. 71

## Opere di competenza primaria del Comune.

1. Per provvedere alla definizione ed all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, su interventi o su programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività per determinare tempi, modalità finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime della amministrazione interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi di intervento, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto od indiretto della Comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi di intervento da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.